



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 9/03/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **n. 4242/2025 R.G.** promossa da:

DOMENICO LETIZIA, nato a Maddaloni (CE), il 22/10/1957, e residente ivi alla Via Ponte Carolino n. 340, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE) alla via V. Bellini n. 17, presso lo studio dell'avv.to Gaetano SANTAGATA dal quale è rappresentato e difeso, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Indebito previdenziale - NASpI

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo, depositato in data 21.05.2025, Domenico Letizia ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento della nullità, dell'illegittimità e dell'inefficacia della richiesta di restituzione notificata il 14.10.2024, avente ad oggetto

somme asseritamente percepite indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione NASpI per complessivi euro 9.359,50.

A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'insufficienza motivazionale dell'atto impugnato, nel quale l'INPS aveva genericamente indicato, quale causale del recupero, che *"è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge"*, senza ulteriori precisazioni in ordine ai fatti posti a base della pretesa restitutoria, alla durata dell'asserita rioccupazione, alla retribuzione percepita, né alle disposizioni normative concretamente applicate.

Ha inoltre allegato l'assenza di dolo e il proprio affidamento sulla correttezza dell'erogazione, evidenziando che i dati reddituali rilevanti erano comunque già noti o conoscibili dall'Istituto.

Il ricorrente ha altresì chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi per anticipo fattone.

Si è ritualmente costituito l'INPS, il quale ha resistito al ricorso chiarendo che l'indebito oggetto di causa, contraddistinto dal n. 19338826 e riferito al periodo 11.05.2023 – 31.08.2024, deriverebbe non già da una rioccupazione, bensì dalla revoca della pratica NASpI presentata il 10.05.2023, sul rilievo che il ricorrente era già titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984, con decorrenza dall'agosto 2022. Secondo la prospettazione dell'Ente, il ricorrente, al momento della domanda amministrativa, avrebbe omissso di dichiarare la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità e di esercitare la necessaria opzione per la NASpI, così determinando la contemporanea percezione di due prestazioni tra loro incompatibili.

L'INPS ha quindi sostenuto che la NASpI fosse priva *ab origine* di titolo giustificativo, in quanto non cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, e che la fattispecie dovesse essere ricondotta non alla disciplina speciale dell'indebito previdenziale, bensì all'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con conseguente irrilevanza sia della buona fede del percettore sia del dedotto affidamento.

Ha infine richiamato, a sostegno della propria tesi, la normativa e la giurisprudenza in tema di incompatibilità tra trattamenti di disoccupazione e assegno ordinario di invalidità, insistendo per il rigetto del ricorso.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

In via preliminare, va ribadito che il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto sostanziale e non i vizi formali del provvedimento amministrativo impugnato, con la conseguenza che il sindacato del giudice deve investire la sussistenza del diritto alla prestazione e non

limitarsi alla verifica della congruità motivazionale dell'atto (*cfr.* Cass. civ., sez. lav., n. 18046/2010).

Nel caso di specie, la pretesa restitutoria azionata dall'INPS trova fondamento nella accertata incompatibilità tra l'indennità di disoccupazione NASpI e l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222/1984, già in godimento da parte del ricorrente al momento della presentazione della domanda amministrativa.

In particolare, l'indennità NASpI, disciplinata dal **D.lgs. n. 22/2015**, che, quale prestazione di sostegno al reddito, presuppone lo stato di disoccupazione involontaria ed è incompatibile con il godimento di trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, tra i quali rientra l'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della **L. n. 222/1984**, salvo il diritto di opzione.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno ordinario di invalidità ha natura di prestazione pensionistica e, come tale, non è cumulabile con le indennità di disoccupazione, salva la facoltà dell'assicurato di optare per il trattamento più favorevole (Cass. civ., sez. lav., n. 5544/2010; Cass. civ., sez. lav., n. 8239/2010).

In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 234/2011, ha riconosciuto la legittimità del sistema di incompatibilità e, dunque, incumulabilità, subordinando la fruizione della prestazione di disoccupazione all'esercizio del diritto di opzione, nel quadro di un sistema che consente al beneficiario di optare per il trattamento più favorevole, ma esclude la contemporanea fruizione delle due prestazioni.

Da ultimo, la Cassazione civile sez. lav., 23/02/2025, n. 4724 ha ribadito che la maturazione dei requisiti per la NASpI dopo la fruizione di assegno ordinario di invalidità fa sorgere in capo all'assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti.

Tale principio risulta, peraltro, costantemente ribadito anche dalla prassi amministrativa dell'INPS, la quale ha chiarito che l'indennità NASpI non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità e che, in presenza di entrambe le prestazioni, l'assicurato è tenuto ad esercitare una espressa opzione per il trattamento più favorevole, con conseguente revoca dell'indennità di disoccupazione in difetto di tale scelta (*cfr.* circolare n. 138/2011, circolare INPS n. 94/2015).

Ne consegue che, in presenza della contemporanea titolarità delle due prestazioni, l'erogazione dell'indennità NASpI è subordinata all'esercizio dell'opzione da parte dell'interessato, che deve manifestare la volontà di avvalersi di tale trattamento in luogo dell'assegno ordinario di invalidità.

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente, al momento della presentazione della domanda di NASpI in data 10.05.2023, fosse già titolare di assegno ordinario di invalidità con decorrenza dall'anno 2022, senza che risulti aver esercitato alcuna opzione in favore della prestazione di disoccupazione, né aver dichiarato all'Istituto tale circostanza.

In difetto di opzione, pertanto, la prestazione NASpI risulta erogata in carenza dei presupposti di legge sin dall'origine.

La fattispecie deve, quindi, essere ricondotta all'ipotesi dell'indebito oggettivo cd. "genetico", caratterizzato dalla mancanza originaria del titolo giustificativo della prestazione.

In tali ipotesi, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la disciplina speciale dell'indebito previdenziale o assistenziale, bensì quella generale di cui all'**art. 2033 c.c.**, con conseguente integrale ripetibilità delle somme indebitamente erogate (Cass. civ., sez. lav., n. 21453/2013; Cass. civ., sez. lav., n. 4600/2021), atteso che l'erogazione è avvenuta in assenza dei presupposti legali sin dal momento genetico del rapporto.

Né può essere valorizzata la dedotta buona fede del ricorrente, atteso che la tutela dell'affidamento opera esclusivamente all'interno di un rapporto previdenziale legittimamente instaurato, mentre, nel caso di specie, difetta *ab origine* il diritto alla prestazione NASpI.

Parimenti inconferente è la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, dovendo il giudice accertare la fondatezza della pretesa nel merito, a prescindere dalle modalità espressive del provvedimento amministrativo.

Infine, va ribadito che, nel giudizio instaurato dal percettore al fine di ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, grava sul medesimo l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione percepita (Cass. civ., Sez. Unite, n. 18046/2010), onere che nel caso di specie non risulta assolto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi fondata la pretesa restitutoria dell'INPS, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia, della natura seriale delle questioni trattate e della limitata complessità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA – se dovute - come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Federica Ronsini